

N. 557
REPERTORIO

APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO
LE SCUOLE DELL'INFANZIA (COMUNALI E STATALI), LE
SCUOLE PRIMARIE, LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
E SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI PRESSO GLI ASILI NIDO
COMUNALI DAL 24/09/2018 al 23/09/2024 CIG:
744930729B.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, addì ventotto (28) del mese
di luglio in Alessandria, e nel Palazzo Comunale sito
in piazza della Libertà, 1, innanzi a me, Dr.
Antonello Paolo Zaccone, vice Segretario Generale del
Comune di Alessandria, abilitato a rogare gli atti
in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art.
97, comma 4, lettera c), del d.lgs. 18/8/2000 n.
267, sono comparsi i signori:

- D.ssa ORIETTA BOCCHIO, [REDACTED]
[REDACTED] che
interviene nella qualità di Dirigente del Settore
Trasparenza, Politiche Educative, Culturali e
Biblioteca del Comune di Alessandria, Piazza della
Libertà, 1, codice fiscale 00429440068, (nel corso
di questo atto denominato anche Stazione Appaltante)
con poteri a quanto infra a sensi di Statuto,
autorizzato alla stipulazione del presente con gli
atti di cui in appresso;

COMUNE DI ALESSANDRIA
SERVIZIO CONTRATTI
Addebitato per
DIRITTI DI SEGRETERIA
€ 23.053,95
come da ordinativo
N°
del
p. IL SEGRETARIO GEN.
L'INCARICATO
[Signature]

- Sig.ra BARBARA MENZAGO, [REDACTED]

[REDACTED] in qualità di Procuratore Speciale della COOPERATIVA DI LAVORO E SOLIDARIETA' E LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA, con sede legale in Bari, via Caduti Strage di Bologna, 5, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bari al numero di iscrizione e codice fiscale 08080950580 e partita Iva 01953711007, che in appresso sarà denominata per brevità "Appaltatore", la quale interviene al presente atto in rappresentanza della Società Cooperativa stessa, a ciò autorizzata in virtù di atto di procura speciale autenticata in data 8/9/2020 rep. n. 46781 dal Notaio Dr. Francesco Mazza di Valenzano (BA), posto agli atti.

I componenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, con questo atto ricevuto in modalità informatica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.,

premettono:

a) che con determina a contrarre n. 991 del 24/4/2018, rettificata con determinazione dirigenziale n. 1011 del 26/04/2018, la Stazione Appaltante ha indetto, ai sensi degli artt. 142, 144 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche semplicemente "Codice"), una gara a procedura

aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica presso le scuole dell'infanzia (comunali e statali), le scuole primarie, le scuole secondarie di primo grado e di somministrazione dei pasti presso gli asili nido comunali, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co.2, del Codice;

b) il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE GU/S, sulla piattaforma ANAC, sul portale del Ministero Infrastrutture e Trasporti, sul portale dell'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici e sul profilo di committente;

c) con determinazione n. 2434 del 21/8/2018, il dirigente del settore Demografici e Politiche educative in allora competente, viste le risultanze del procedimento di gara svolto, ha approvato la proposta di aggiudicazione del servizio formulata dal responsabile del procedimento di gara, aggiudicando conseguentemente l'appalto in favore della Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro - Società Cooperativa, prima in graduatoria;

d) con determinazione dirigenziale n. 2757 del 20/09/2018 tale aggiudicazione venne dichiarata

efficace, a seguito degli eseguiti controlli e verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo di euro quattordicimilionicentocinquantottomilaquattrocentoventuno/86 (€ 14.158.421,86) oltre IVA, al netto del ribasso d'asta del 10,21% per cento, come risulta dall'offerta economica che si allega al presente atto sotto il n. 1;

e) che il Responsabile del procedimento, con nota prot. n. 64483 del 21/08/2018, ha dato corso alle informazioni e comunicazioni agli interessati, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del Codice (ex D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

f) in data 14/09/2018 è stato presentato ricorso avverso l'aggiudicazione del servizio con contestuale domanda cautelare, notificato all'Amministrazione in data 24/09/2018, con conseguente sospensione della stipula del contratto a norma dell'art. 32, c. 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

g) che in data 21/09/2018 il Direttore dell'Esecuzione ha disposto l'attivazione del servizio in via d'urgenza;

h) che, con sentenza pubblicata in data 23/04/2019

(n. 459/2019 Reg. Prov. Coll., n. 817/2018 Reg. Ric.), il T.A.R. Piemonte, Sezione Prima, ha respinto il ricorso dando atto della legittimità e correttezza del progetto presentato in sede di gara, della proposta gestionale tecnico-economica, nonché della congruità del costo del personale;

i) che, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione quinta, con sentenza n. 6530/2019 in data 05/12/2019, pubblicata in data 16/01/2020, ha respinto il ricorso in appello;

n) che la D.ssa ORIETTA BOCCHIO é subentrata nella gestione del servizio a far data dal 1 aprile 2021 in quanto nominata, con Decreto sindacale n. 16 del 31.03.2021, Dirigente del Settore Trasparenza, Politiche Educative, Culturali e Biblioteca;

o) che i soggetti previsti dall'art. 85 del D.lgs 159/2011 e s.m.i. hanno dichiarato l'insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

p) che in data 12/9/2018 e 2/3/2021 é stata avviata la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica ai sensi dell'art. 87, c. 1 del D.lgs. 06/09/2011 n. 159 e s.m.i. per l'accertamento della veridicitá della predetta dichiarazione in relazione

rispettivamente all'Appaltatore e all'Impresa

Ausiliaria Vivenda S.p.A.;

q) che essendo trascorsi trenta giorni senza comunicazioni da parte del Prefetto, si può procedere in pendenza di dette informazioni circa la sussistenza degli impedimenti a carico degli interessati di cui al D.Lgs n. 159/2011 sopracitato, fatto salvo che il contratto deve ritenersi comunque sottoposto a condizione risolutiva in caso di verifiche positive;

r) che la Dott.ssa ORIETTA BOCCHIO dichiara, pertanto, che nulla osta alla stipula del contratto;

s) che l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto - coordinato con quello dei documenti di gara (bando di gara, disciplinare, - progetto di servizio e relativi allegati, offerta Tecnica; offerta Economica, Chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante nel corso della procedura di gara) ancorché non materialmente allegati al presente atto definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

t) che l'Appaltatore espressamente prende atto e accetta che:

- tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;

- tutti i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182;

- tutti i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutto ciò premesso, le Parti riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1. Norme regolatrici e definizioni

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, e dai rinvii normativi in essi contenuti:

a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i., ove richiamate in autovincolo dalla Stazione Appaltante nel contratto e nei suoi allegati, ovvero ove rispondenti a principi generali, in considerazione del fatto che trattasi di procedura di affidamento di un servizio rientrante nelle condizioni di cui all'art. 142, comma 5-ter, del Codice, in virtù del rinvio esplicito contenuto dall'art. 144, e pertanto soggetta al cd. "regime alleggerito";

d) dalle Linee guida di attuazione del Codice, adottate dall'ANAC, ove richiamate in autovincolo dall'Appaltatore nel contratto e nei suoi allegati, ovvero ove vincolanti per il Comune, o dove non espressamente derogate nei documenti di gara;

e) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;

f) dal patto di integrità approvato dalla Stazione Appaltante con n. 188 del 13/08/2019, esecutiva, sottoscritto digitalmente e qui unito sotto il n.2; il mancato rispetto del Patto d'Integrità è causa di risoluzione del contratto;

g) dal codice etico e di integrità approvato dalla Stazione Appaltante con Deliberazione G.C. n. 50 del 10/03/2020;

h) dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente approvato con deliberazione

della Giunta comunale n.43 del 04/03/2021, e consultabile sul sito istituzionale del Comune.

Il Comune affida all'Impresa COOPERATIVA DI LAVORO E SOLIDARIETA' E LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA, che a mezzo del suo Procuratore Speciale accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti dal Capitolato Prestazionale e dai documenti di gara, integranti la determinazione a contrattare n. 991 del 24/04/2018, modificata con determinazione dirigenziale n. 1011 del 26/04/2018, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, e alle condizioni contenute nell'offerta tecnica e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e nell'offerta economica, qui unita sotto il n. 1.

La Stazione appaltante, ai sensi di quanto stabilito dalla Delibera Anac numero 1386 del 21 dicembre 2016, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Si rinvia alle definizioni contenute nell'art. 1 del

capitolato prestazionale.

Art. 2. Oggetto e luogo dell'Appalto

La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, la gestione del servizio di refezione scolastica presso le scuole dell'infanzia (comunali e statali), le scuole primarie, le scuole secondarie di primo grado e di somministrazione dei pasti presso gli asili nido comunali, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni, termini e condizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

L'Appaltatore s'impegna a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e accessorie dipendenti dal servizio come meglio descritto e dettagliato nel capitolato prestazionale.

I servizi saranno da svolgersi sul territorio del Comune di Alessandria, nei siti precisamente indicati nell'allegato al capitolato recante "elenco refettori e quantitativo pasti".

La produzione dei pasti dovrà avvenire nel centro cottura messo a disposizione dall'Appaltatore, il quale dovrà possedere e mantenere le caratteristiche specificatamente indicate nel capitolato prestazionale.

Art. 3. Durata del Contratto

Il presente contratto ha durata di settantadue mesi (corrispondenti a sei anni scolastici) decorrenti dal 24/09/2018, data di attivazione in via d'urgenza disposta dal Direttore dell'Esecuzione n. 72072 di prot. del 21/09/2018.

La Stazione Appaltante, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec all'Appaltatore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente.

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di rinnovare il presente contratto, per una sola volta, e per una durata di ulteriori trentacinque mesi (corrispondenti a tre anni scolastici). In tale solo eventuale evenienza le parti stipuleranno un nuovo contratto, accessorio al contratto originario, di conferma o di modifica delle parti non più attuali, fermo restando l'immodificabilità della

disciplina del prezzo, con la sola eccezione della clausola di revisione dei prezzi nel prosieguo specificata.

Art. 4. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Prestazionale e relativi allegati, e nell'offerta presentata in sede di gara; detto rinvio è necessario in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali.

L'Appaltatore s'impegna altresì a integrare le prestazioni contrattuali con quelle proposte nell'ambito dell'offerta tecnica, salvo volontà contraria della Stazione Appaltante resa nota all'Appaltatore per iscritto.

Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse specializzate e di mezzi adeguati, in possesso dei requisiti specificatamente indicati nel Capitolato e nell'offerta tecnica.

Si dà atto che prima dell'inizio dell'erogazione del Servizio è stato redatto un "Verbale di presa in consegna" prot. n. 87309 del 16/11/2018 delle attrezzature concesse in uso gratuito ai fini

dell'espletamento del Servizio, precisamente individuate nel Capitolato Prestazionale e relativi allegati ed in linea con quanto previsto da quest'ultimo.

L'Appaltatore prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, anche ai fini del controllo, la Stazione Appaltante potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.

L'Appaltatore riconosce alla Stazione Appaltante la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto.

L'esercizio da parte dell'Amministrazione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.

Nel caso in cui l'Appaltatore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione al direttore dell'esecuzione del contratto.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, l'Amministrazione si riserva la facoltà di approvare, tramite il direttore dell'esecuzione, la nuova figura professionale proposta entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della

nuova risorsa. L'Appaltatore, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.

In caso d'inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Il Comune di Alessandria e l'Appaltatore s'impegnano a cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione secondo le modalità indicate nel D.U.V.R.I. redatto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81 del 9/4/2008 e s.m.i., posto agli atti.

L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza, anche con riferimento ai luoghi ove nel concreto si svolgeranno i servizi, luoghi estranei alla disponibilità giuridica dell'Amministrazione.

In merito a quanto sopra l'Amministrazione

committente s'intende sollevata da qualsiasi responsabilità. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 richiamato in analogia.

Art. 5. Obblighi e adempimenti a carico dell'impresa

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, così come indicati nel capitolato prestazionale.

L'Appaltatore ha dichiarato per mezzo dell'Impresa ausiliaria Vivenda S.p.A. corrente in Roma, via Antolisei, 25, CF 07864721001 di disporre del centro cottura in possesso dei requisiti previsti dal Capitolato Prestazionale per tutta la durata del contratto. La mancata ottemperanza a detta clausola comporterà l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva.

L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola

d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati, con particolare riferimento a quanto indicato nel Capitolato prestazionale. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre.

L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore s'impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione a

quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, anche con riferimento al proprio centro cottura alle condizioni specificate nel presente contratto.

L'Appaltatore s'impegna altresì a rispettare tutti i criteri ambientali minimi e i criteri minimi sociali, come indicati nel Capitolato prestazionale, nei relativi allegati e nell'Offerta tecnica.

In caso d'inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione Appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 (e comma 1 in caso di avvalimento di requisiti tecnici ivi specificati), la Stazione Appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti

e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dei servizi, il tutto sulla base di quanto previsto dal contratto di avvalimento. A tal fine, il Responsabile Unico del Procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Stazione Appaltante entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Art. 6. Valore dell'Appalto - corrispettivi - quantitativi

L'importo contrattuale, inteso come massimo pagabile rispetto al fabbisogno stimato per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, viene determinato, per tutta la durata indicata, in euro quattordicimilionicentocinquantottomilaquattrocentov

entuno/86 (€. 14.158.421,86), IVA esclusa. Il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, è pari a zero.

Il costo unitario del pasto pattuito per l'effettuazione del servizio è pari a euro quattro/7769 (€. 4,7769) IVA esclusa.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Il prezzo dei pasti sopraindicato è accettato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, fatto salvo l'aggiornamento periodico dei prezzi, su base annua e a decorrere dal secondo anno scolastico, nei limiti di quanto stabilito dall'indice ISTAT relativo al costo della vita per famiglie di operai ed impiegati (FOI). La domanda di revisione, completa del valore dell'adeguamento ISTAT, deve pervenire alla controparte entro il termine del 31 luglio di ogni anno.

La revisione è definita rispetto a giugno e ha

effetto da settembre. A titolo di esempio, il primo aggiornamento deve essere richiesto entro il 31 luglio 2018, con indice FOI giugno 2018 su giugno 2017, con effetto dal 1° settembre dell'anno 2018. In caso d'indisponibilità dell'indice "giugno su giugno" la variazione sarà determinata in base al più recente indice disponibile.

L'affidatario prende atto e accetta che, per quanto attiene all'esecuzione del servizio i quantitativi presunti sono indicati nell'allegato al capitolato prestazionale recante "elenco refettori e quantitativo pasti".

L'Affidatario prende tuttavia atto e accetta che l'effettivo svolgimento delle prestazioni è subordinato a fattori variabili connessi alla domanda, a circostanze legate alla natura particolare dei servizi, alle esigenze dell'utenza, alle decisioni strettamente personali delle famiglie, a condizioni di malattia dei fruitori. Pertanto i quantitativi previsti si devono intendere puramente presuntivi, e non possono in alcun modo impegnare la Stazione Appaltante, che avrà la facoltà di ordinare, secondo le necessità effettive, l'effettuazione di quantitativi minori di pasti rispetto a quelle indicate come presunte nei

documenti di gara e utilizzate per stimare l'importo contrattuale, senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta.

Tale disposizione è idonea a rispettare sia l'equilibrio del sinallagma negoziale, sia della determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., essendo a tal fine sufficiente l'indicazione della "quantità totale" presuntivamente rispondente al fabbisogno, consistente nell'importo massimo (solo potenziale) spendibile a detta quantità riferito.

Art. 7. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere all'Appaltatore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Stazione Appaltante comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di

apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Stazione Appaltante eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Stazione Appaltante potrà imporre all'Appaltatore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, comprensivo delle eventuali modifiche di cui ai precedenti punti già apportate, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In

tal caso, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Resta fermo quanto già previsto nel precedente articolo rubricato "durata del contratto" in ordine alle opzioni di proroga e di rinnovo programmato.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

Art. 8. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti - corrispettivi

Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento calcolato moltiplicando il numero dei pasti effettivamente erogati nel mese di riferimento per i corrispettivi unitari pattuiti, da emettersi con le modalità previste dell'articolo 1,

commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine il codice univoco ufficio è il seguente: 7Y1B0F.

Nell'emissione della fattura la ditta affidataria dovrà inoltre rispettare la disciplina di cui all'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/1972 in relazione allo "Split Payment".

Le fatture dovranno essere accompagnate da un allegato (da trasmettere via e-mail e in formato excel o equivalente) in cui vengano distinti, per ogni satellite di distribuzione, il numero di pasti degli alunni e quello degli insegnanti. Detto file dovrà avere carattere progressivo e cumulativo. Dovrà quindi contenere i dati relativi alle fatturazioni pregresse, preferibilmente con una suddivisione in diversi "fogli" per ciascuna mensilità, e riportare oltre ai quantitativi relativi al mese corrente, anche il valore complessivo dei pasti erogati nell'ambito del rapporto contrattuale alla data di chiusura della mensilità per la quale si emette fattura. Dovranno altresì essere riportati i valori economici correlati al quantitativo, con separata indicazione del valore al lordo ed al netto dell'Iva.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del DL 8 aprile 2013, n. 35, convertito con L. n. 63 del 2013; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;

b) all'ottemperanza alle prescrizioni del presente contratto e dal capitolato in materia di tracciabilità dei pagamenti;

c) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, ed in caso di fattura di valore superiore a €. 5.000,00 al netto dell'IVA, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso d'inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, il RUP invita per iscritto lo stesso a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale

termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 30, c. 5-bis del Codice, opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata solo al termine del Contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Dette ritenute devono pertanto essere fatturate e assoggettate a IVA solo in seguito all'ottenimento del certificato di verifica di conformità.

Fatto salvo quanto sopra esposto, la stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del documento contabile, previo accertamento da parte DEC, confermato dal RUP, delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità,

rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Le parti hanno convenuto a tal fine, ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 6, del d.lgs 9 ottobre 2002, n. 231, in considerazione della complessità del contratto e delle correlate verifiche in ordine alla qualità ed ai quantitativi delle prestazioni, un termine di pagamento superiore rispetto a quello previsto dal secondo comma del medesimo articolo.

Art. 9. Tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari della concessione, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i

pagamenti.

Il conto corrente dedicato per l'Impresa appaltatrice e le persone delegate ad operare su di esso risultano dalla comunicazione ai fini della tracciabilità dei flussi, qui unita sotto il n.3.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui ai precedenti capoversi;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di Enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal presente articolo, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, d'importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi, fermi restando il divieto d'impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Ogni pagamento effettuato ai sensi di quanto previsto dalla lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG relativo alla presente gara, come indicato in intestazione.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere b) e c), e/o di quelle previste nei capoversi successivi, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del

contratto.

I soggetti di cui al primo paragrafo del presente articolo che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi di quanto previsto dalla lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 10. DEC, RUP, e referente dell'Appaltatore

Il RUP assolve tutti i compiti previsti dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".

La direzione dell'esecuzione si sostanzia in un

insieme di attività volte a garantire che l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, con funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. Per i compiti specifici del DEC si rimanda al titolo II, recante "Il direttore dell'esecuzione nell'affidamento dei contratti relativi a servizi e forniture", del regolamento predisposto dal Ministero Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 111, comma 2, del Codice.

L'appaltatore ha indicato il nominativo del proprio referente coordinatore del servizio che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione del presente contratto: Sig.ra Caliari Martina, nata a Negrar (VR), il giorno 13 aprile 1984.

Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente del servizio, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 11. Verifiche di conformità e controlli

L'attività di verifica e controllo dell'Appaltatore è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di consegna, alla qualità e quantità dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie, e a valutare:

la qualità del servizio/fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto);

l'adeguatezza delle prestazioni ed il rispetto degli standard previsti per ciascuna di esse;

l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;

la soddisfazione del cliente/utente finale;

il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;

il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell'Appaltatore.

In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, i controlli potranno dunque riguardare:

la quantità e la qualità delle derrate alimentari utilizzate, sia in maniera puntuale

attraverso attività ispettiva e di controllo, anche attraverso l'analisi e la verifica delle bolle di trasporto consegnate, in copia digitale, dall'Aggiudicatario;

la verifica dello stato igienico-sanitario delle derrate, preparazioni, semilavorati, prodotti finiti, attrezzature, impianti, servizi, ambienti e personale;

la modalità di stoccaggio nei frigoriferi e/o nelle celle frigorifere e temperatura di servizio e conservazione delle materie prime;

il controllo dei tempi di conservazione dei prodotti e verifica della data di scadenza degli stessi;

la modalità di lavorazione delle derrate, rispetto delle temperature di cottura e di abbattimento e loro distribuzione;

la verifica del corretto uso degli impianti e delle attrezzature;

il controllo dell'abbigliamento degli addetti e del loro comportamento verso gli utenti;

il controllo della presentazione dei piatti;

la verifica delle modalità di lavaggio, delle caratteristiche dei detersivi, dei sanificanti e del loro impiego;

il controllo del registro delle pulizie delle disinfestazioni e delle derattizzazioni;

la verifica e controllo delle modalità di sgombero dei rifiuti e dello smaltimento dei grassi mensa;

la correttezza degli adempimenti documentali ed amministrativi inerenti i vari aspetti del servizio (autorizzazioni amministrative, DUVRI, DVR e sicurezza dei lavoratori, formazione, piano HACCP e registrazione controlli igienici, adempimenti ISO 9001 e ulteriori certificazioni prescritte, registrazioni contabili e fiscali, etc.), sia in maniera puntuale attraverso attività ispettiva e di controllo presso le singole sedi, sia attraverso la documentazione fornita periodicamente dal Fornitore e/o allo stesso richiesta;

la correttezza dello svolgimento delle attività manutentive, sia in maniera puntuale attraverso attività ispettiva e di controllo presso le singole sedi, sia attraverso il controllo e la verifica degli appositi registri compilati e consegnati periodicamente dall'affidatario e/o allo stesso richiesti;

l'efficienza ed il gradimento del servizio, attraverso le verifiche di gradibilità di piatti e

menù effettuate puntualmente presso le singole sedi nel corso di attività ispettiva e/o attraverso i questionari distribuiti periodicamente agli utenti.

L'Appaltatore accetta che le ispezioni possano avvenire anche presso il centro cottura messo a disposizione per l'esecuzione del contratto. Gli accessi degli organismi di controllo incaricati dalla Stazione Appaltante dovranno essere consentiti a semplice richiesta della stazione Appaltante, ed effettueranno i controlli secondo la metodologia che riterranno più idonea.

Detti controlli saranno espletati anche attraverso prelievi di campioni di alimenti nelle diverse fasi di lavorazione, prelievi di campioni di generi non alimentari comprensivi di prodotti detergenti e sanificanti da sottoporre successivamente ad analisi di laboratorio. Le quantità di prodotti prelevati di volta in volta saranno quelle minime e comunque rappresentative della partita oggetto dell'accertamento. Nulla potrà essere richiesto alla Committente per le quantità di campioni prelevati.

Il Fornitore deve mettere a disposizione dei tecnici incaricati dell'effettuazione dei controlli di conformità, il Piano di autocontrollo, le registrazioni delle procedure, i risultati delle

verifiche effettuate e la documentazione allegata.

Tali verifiche sono condotte nel corso dell'intera durata del rapporto, con cadenza minima semestrale, fatta salva la maggiore frequenza discrezionalmente decisa dal DEC.

Delle operazioni di verifica di conformità (intermedie e finale) verrà redatto apposito certificato di conformità o documento equivalente che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.

Nel caso di esito positivo della verifica la data del documento attestante l'esito stesso verrà considerata quale "Data di Accettazione" relativamente alle attività verificate da parte della Stazione Appaltante.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Appaltatore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Stazione Appaltante nel certificato di conformità/documento equivalente. In tale ipotesi, la verifica di conformità sarà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al presente contratto. Tutti gli oneri che la Stazione Appaltante dovrà sostenere saranno posti a carico

dell'Appaltatore.

Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, l'Appaltatore, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 19, nonché dell'art. 1456 c.c.

La Stazione Appaltante nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare ispezioni, verifiche e controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico dell'Appaltatore.

La verifica di conformità finale è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione e si concluderà entro sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.

In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Stazione Appaltante rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che l'Appaltatore ha regolarmente eseguito

le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.

Art. 12. Penali

L'Appaltatore riconosce e accetta l'applicazione delle penali nel prosieguo indicate.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Prestazionale, dovranno essere contestati per iscritto dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante, la quale dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Appaltatore medesimo nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Appaltatore nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite nel Capitolato Prestazionale, qui integralmente richiamate.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base

di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Appaltatore s' impegna espressamente a rifondere alla Stazione Appaltante l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Stazione Appaltante dovesse subire - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore stesso.

La Stazione Appaltante, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, attuerà ritenute sul compenso spettante esposto in fattura, ovvero si avvarrà della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto eventualmente dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 2,5% del valore annuo dell'appalto, la Stazione Appaltante ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le

	modalità nello stesso espresse, oltre il	
	risarcimento di tutti i danni.	
	La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate	
	nel Capitolato Prestazionale non esonera in nessun	
	caso l'Appaltatore dall'adempimento	
	dell'obbligazione per la quale si è reso	
	inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di	
	pagamento della medesima penale.	
	Tipologia inadempimento/Importo penale:	
	- ogni caso di mancata o inadeguata formazione del	
	personale rispetto a quanto offerto €. 150,00;	
	- figure professionali diverse, in numero o	
	qualifica, da quelle previste in numero e qualifica	
	a quanto previsto nell'offerta tecnica €. 500,00 ad	
	evento;	
	- irreperibilità del direttore del servizio o del	
	suo sostituto €. 200,00 a evento;	
	- inosservanza delle norme di legge relative al	
	personale dipendente e/o per la mancata applicazione	
	dei contratti collettivi €. 500,00 ad evento;	
	- ogni materia prima, immagazzinata o presente nei	
	Centri Cottura o nei terminali di distribuzione non	
	conforme ai requisiti previsti €.250,00 a	
	evento;	
	- ogni risultato non conforme a verifiche, con	

	bilancio di massa, del corretto utilizzo di materie	
	prime nella preparazione dei pasti €.250,00 a	
	evento;	
	- indumenti di lavoro non conformi €.100,00 a	
	evento;	
	- DPI assenti, non conformi o non correttamente	
	utilizzati €. 200,00 ad evento;	
	- mancato reintegro, dopo 1 sollecito, delle	
	dotazioni necessarie al servizio e poste dal	
	capitolato a carico dell'affidatario €. 200,00 ad	
	evento;	
	- assenza, incompleta definizione o non rispetto del	
	Piano di Manutenzione €. 400,00 a evento;	
	- per ogni pasto in meno, ovvero non consegnato,	
	rispetto al numero di pasti prenotato €. 50,00	
	cad.;	
	- mancato rispetto dei tempi previsti dal capitolato	
	e dall'offerta tecnica per la	
	consegna/distribuzione dei pasti €. 250,00 a	
	evento;	
	- contenitori e pluriporzione non correttamente	
	identificati €. 250,00 a evento;	
	- temperature di conservazione e di consegna dei	
	pasti fuori standard legali e/o non conformi ai	
	parametri previsti dal capitolato prestazionale €.	

	250,00 a evento;	
	- mancato rispetto delle grammature previste €.	
	250,00 ad evento;	
	- diete speciali non correttamente preparate o personalizzate €.	
	500,00 a evento;	
	- rilevazione di corpi estranei nei pasti serviti anche se imputabile alle materie prime €.	
	350,00 a evento;	
	- variazione dei menù non concordata o non tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante €	
	250,00 a evento;	
	- ricettario incompleto o non congruo in relazione ai documenti di riferimento €.	
	250,00 a evento;	
	- mancata o incompleta redazione della documentazione concernente l'igiene dei prodotti alimentari e alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, ai sensi delle vigenti normative €.	
	250,00 a evento;	
	- mancata conformità alle prassi di autocontrollo igienicosanitario €.	
	500,00 a evento;	
	- mancato rispetto o mancata pianificazione di quanto previsto in Offerta Tecnica relativo al Piano di analisi €.	
	500,00 a evento;	
	- ogni risultanza da analisi di matrici alimentari non conforme per indicatori igienici €	
	500,00 a	

	evento;	
	- ogni risultanza da analisi di matrici alimentari non conforme per indicatori patogeni €. 1.500,00 a evento;	
	- mancata conservazione dei campioni delle preparazioni giornaliere €. 500,00 a evento;	
	- mancata attuazione delle norme locali di gestione dei rifiuti €. 100,00 a evento;	
	- mancata conformità rispetto delle operazioni di pulizia ordinaria €. 100,00 a evento;	
	- non conformità dei prodotti detergenti e sanificanti €. 300,00 a evento;	
	- mancata o carente manutenzione dei beni concessi in uso e mancata tenuta dei registri manutentivi a seconda della gravità dell'inadempimento da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 500,00;	
	- mancata o ritardata presentazione e nell'invio alla Stazione Appaltante della documentazione a comprova delle attività prevista dal capitolato prestazionale €. 200,00 a evento;	
	- indisponibilità o malfunzionamento del software per la gestione e la prenotazione dei pasti (salvo le manutenzioni e gli aggiornamenti programmati previamente comunicati alla Stazione Appaltante) €. 300,00 a evento;	

- mancato aggiornamento del software per la gestione dei pasti alle prescrizioni del capitolato o alle soluzioni migliorative proposte in sede di offerta €. 500,00 a evento;

- mancato rispetto degli standard sociali €. 500,00 a evento;

- mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dal capitolato €. 1.500,00;

- mancata erogazione del servizio € 1.500,00 per ogni giorno;

- mancata implementazione o mancato rispetto, per ogni soluzione migliorativa proposta, dei termini temporali previsti per la consegna rispetto a quanto offerto a seconda della gravità dell'inadempimento da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 500,00;

- ogni ulteriore difformità nell'esecuzione dei servizi rispetto alle prescrizioni del capitolato ed ai vincoli dell'offerta tecnica presentata, o eventuali omissioni a seconda della gravità dell'inadempimento da un minimo di €. 300,00 ad un massimo di € 2.000,00.

Art. 13. Personale - Norme generali e PTPC - incompatibilità

Per le prestazioni contrattuali dovute,

l'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Capitolato Prestazionale, con riferimento particolare al capo 14 - il personale.

L'appaltatore è obbligato a comunicare la variazione del Coordinatore del Servizio preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione del contratto, nei termini di cui al precedente articolo 10. Detto Coordinatore, nella persona di della Sig.ra Caliarì Martina sopra generalizzata che assume quindi il ruolo di referente del Servizio, sarà l'interlocutore della Stazione Appaltante per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto d'appalto e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei servizi nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrà impiegare un numero di addetti non inferiori agli standard previsti dal Capitolato Prestazionale e/o da quelli previsti in sede di offerta tecnica, e comunque idonei a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità del servizio in ogni periodo dell'anno, nei giorni e orari in cui è previsto il servizio, assicurando le

turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie in conformità con e nel pieno rispetto del Progetto tecnico-gestionale di cui all'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.

È altresì cura dell'Appaltatore provvedere a che il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto si presenti in stato di scrupolosa pulizia, vesta decorosamente, mantenga un comportamento cordiale verso gli utenti e la Stazione Appaltante ed una corretta professionalità, sia portato a conoscenza delle norme di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione del servizio, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Prestazionale e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie indicate nel Capitolato Tecnico.

Il Referente del Servizio è tenuto a trasmettere al Direttore dell'Esecuzione l'elenco del personale addetto all'esecuzione del contratto, recante i nominativi e i dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale, gli estremi dei documenti di lavoro, assicurativi e del libretto

sanitario.

L'Appaltatore riconosce alla Stazione Appaltante la facoltà di richiedere, motivatamente e per iscritto, la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, sotto il profilo del decoro, igiene e professionalità del servizio.

L'esercizio da parte della Stazione Appaltante di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. In tali casi, l'Appaltatore è tenuto ad assicurare la sostituzione del personale oggetto del rilievo entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via fax da parte della Stazione Appaltante, pena l'applicazione delle penali previste per la fattispecie, e a garantire la continuità del team di lavoro.

Nel caso in cui l'Appaltatore debba provvedere, per qualsiasi ragione, alla sostituzione di una delle risorse incluse nell'elenco trasmesso alla Stazione Appaltante, il Referente del Servizio dovrà darne comunicazione scritta al Direttore dell'Esecuzione, anche tramite e-mail, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla variazione. In caso d'inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione

Appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Il personale che sarà impiegato dall'Appaltatore per l'effettuazione dei servizi affidati con il presente contratto è obbligato, pena la risoluzione del contratto medesimo, all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, nonché del Codice Etico e di integrità approvato dal Comune di Alessandria con D.G. 50/2020.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'Appaltatore, consapevole delle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del presente contratto, dichiara di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno esercitato nei suoi confronti, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante medesima.

Il contraente dichiara di impegnarsi a osservare, per quanto di competenza, il PTPC approvato dalla Stazione Appaltante con delibera di Giunta n. 154 del 17/06/2021, consultabile nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale, e dei futuri aggiornamenti al Piano stesso.

L'Appaltatore dichiara di accettare il "Patto di Integrità del Comune di Alessandria e di tutti gli organismi partecipati in materia di contratti pubblici", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 13/08/2019, esecutiva, sottoscritto digitalmente e qui unito sotto il n.2). Il mancato rispetto del Patto d'Integrità è causa di risoluzione del contratto.

Art. 14. Disciplina del subappalto

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente a oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per

cento dell'importo del contratto da affidare. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre solamente effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Per le prestazioni affidate in subappalto, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale

rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante dei danni che dovessero derivare a quest'ultimo o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, l'Appaltatore s'impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/2003.

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: servizio di trasporto pasti nei limiti consentiti dalla vigente normativa.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante.

L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del

Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i servizi affidati in subappalto, i prezzi risultanti dal PEF in misura non superiore al 20% (venti per cento);

b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

c) l'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 174, comma 5, D. Lgs. 50/2016.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

In caso di perdita dei detti requisiti la Stazione Appaltante revocherà l'autorizzazione.

L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali appositamente

verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i servizi.

Non si procederà al pagamento diretto dei subappaltatori, fermo restando quanto previsto dal presente contratto e dal capitolato in relazione agli articoli 30, commi 5 e 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni.

In caso d' inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Sono in ogni caso disapplicate le disposizioni di cui all'art. 105 non compatibili con quelle previste dal presente articolo.

Per tutti gli eventuali sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione della concessione, l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-

contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Art. 15. Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software - diritto d'autore.

L'Appaltatore dovrà richiedere per iscritto alla Stazione Appaltante l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Stazione Appaltante medesima, indicando il tipo di prodotto e il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente Stazione Appaltante costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.

L'Appaltatore garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

In caso d' inadempimento dell'Appaltatore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà

della Stazione Appaltante di risolvere il presente contratto, l'Appaltatore è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

L'Appaltatore dovrà al termine delle prestazioni contrattuali garantire il trasferimento delle banche dati pertinenti in formato compatibile con le esigenze di trasferibilità e migrazione che verranno comunicate dalla Stazione appaltante.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche, informatiche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. Qualora sia promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dall'Appaltatore, quest'ultimo manleverà e terrà indenne la Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma;

in caso di difesa congiunta, la Committente riconosce all'Appaltatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Stazione Appaltante.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 16. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto della Stazione Appaltante e di terzi, nell'esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze, errori o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili,

anche se eseguite da parte di terzi.

L'Impresa Appaltatrice ha stipulato e si impegna a mantenere operanti, per tutta la durata del contratto, polizze assicurative sino alla concorrenza di massimali per un valore complessivo non inferiore a €. 5.000.000,00 (cinque milioni/00) che garantiscano la copertura dei seguenti specifici rischi, nel rispetto dei massimali indicati e dalle quali risulta che l'amministrazione Comunale è considerata "terza" a tutti gli effetti:

- responsabilità civile verso terzi, rischi professionali, compresa intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di refezione per i massimali ivi previsti - polizze nn. 131657 e 131681 rilasciate dalla Axa Assicurazioni - Agenzia di Roma in data 19/12/2013, tuttora valide come risulta dalle quietanze di versamento dei premi poste agli atti.

L'Appaltatore dichiara che le suddette polizze assicurative prestate dall'Appaltatore coprono anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente

capoverso. Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese e il pagamento delle penalità, la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenuta sui crediti della Ditta appaltatrice relativi a somministrazioni già eseguite, o sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Con specifico riguardo al mancato pagamento dei premi assicurativi, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento degli stessi, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte dell'Appaltatore ferma restando la possibilità della Stazione Appaltante di rivalersi sulla garanzia definitiva presentata dall'Appaltatore, nei limiti di quanto pagato.

Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative previste e qualora la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente capoverso, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 17. Garanzia definitiva

L'Appaltatore ha prestato idonea garanzia definitiva, la quale presenta le caratteristiche richieste dal disciplinare di gara con polizza n. 404379883 rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.A. in data 17/07/2019 qui unita sotto il n.4), (cauzione ridotta essendo l'Appaltatore in possesso delle certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 14067:2018.

La garanzia definitiva copre le obbligazioni assunte con il presente contratto e il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

a) La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore;

b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e

sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del servizio.

In particolare, la Stazione Appaltante ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all'art.19 rubricato "Risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore", e degli articoli ivi richiamati.

La Stazione Appaltante ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Appaltatore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

L'Appaltatore s' impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, anche se del caso mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle

obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

La Stazione Appaltante richiederà all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di verifica di conformità attestante la regolare esecuzione del contratto, o comunque fino a dodici mesi dallo spirare del contratto stesso.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 18. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto

dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore ai suddetti obblighi, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 19. Risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore

La Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa

dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite

pec, nei seguenti casi:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;

b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;

c) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;

d) l'Appaltatore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.A.C.;

e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un

procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;

f) in riferimento all'avvalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016;

g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 14 "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa" o mancato reintegro della garanzia di cui al precedente art. 15;

h) nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione UNI EN ISO 9001 (e le ulteriori certificazioni poste a requisito di partecipazione o per le quali è stato attribuito un punteggio) rilasciata all'Appaltatore o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi;

i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;

j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Appaltatore di

contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

k) nei casi di cui agli articoli del presente

Contratto intitolati: "Condizioni e modalità di

esecuzione del servizio", "Obblighi e adempimenti a

carico dell'impresa", "Tracciabilità dei pagamenti",

"Verifiche di conformità e controlli", "Penali",

"Personale - norme generali e PTPC,

incompatibilità", "Disciplina del subappalto",

"Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti

software - diritto d'autore", "Danni, responsabilità

civile, copertura assicurativa", "Garanzia

Definitiva", "Divieto di cessione del contratto e

cessione del credito", "Risoluzione per

inadempimento dell'Appaltatore", "Obblighi di

riservatezza", "Trattamento dei dati personali";

l) in caso di indisponibilità del centro cottura

messo a disposizione, salvo casi di forza maggiore e

salvo l'immediata adozione di soluzioni alternative

che consentano la continuità nell'erogazione dei

servizi.

La Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare

alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art.

1456 c.c., nonché ai sensi dell'art.1360 c.c.,

previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore

tramite pec, deve risolvere il presente contratto

nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

In ogni caso in cui la Stazione Appaltante accerti un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la

Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore; trova applicazione l'art. 1453 del c.c., ivi incluso il diritto dell'Appaltatore al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Stazione Appaltante assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Stazione Appaltante, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Stazione

Appaltante stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno della Stazione Appaltante; resta salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del presente contratto, l'Appaltatore s' impegna, sin d'ora, a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'Appaltatore, l'Appaltatore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista

dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Stazione Appaltante incamererà la garanzia definitiva.

La Stazione Appaltante, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'Appaltatore in sede di offerta.

Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto compatibile.

Art. 20. Recesso - convenzione Consip sopravvenuta

Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt.88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante ha diritto nei casi di:

- a) giusta causa;
 - b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi;
- di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In

tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

La Stazione appaltante ha inoltre diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

In aggiunta ai commi precedenti, la Stazione Appaltante, in ragione di quanto previsto dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito

dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche.

Inoltre ai fini del presente contratto, le parti convengono che unico Foro competente sia quello di Alessandria; l'Impresa appaltatrice, in persona di cui sopra, elegge domicilio legale in Alessandria, presso il Palazzo Comunale.

Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà essere inviata per iscritto e si considererà validamente effettuata se inviata mediante PEC agli indirizzi di seguito indicati:

- Impresa appaltatrice: PEC
solidarietalavoroscarl@pec.it;
- Comune di Alessandria: Settore Trasparenza,
Politiche Educative, Culturali e Biblioteca del

Comune di Alessandria: -

comunedialessandria@legalmail.it.

Il RUP dichiara di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla propria imparzialità e indipendenza e di non essere in situazione di conflitto di interesse come disciplinata dall'art. 6-bis legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 6, comma 2, e 7, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'ente approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 30/01/2020.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 (pantouflage o revolving door) per aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o, comunque, aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti dell'Appaltatore.

Art. 21. Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dalla Stazione Appaltante o relativi ai fruitori del servizio di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

Art. 22. Spese contrattuali, imposte, tasse, rimborso spese di pubblicità

Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti, le seguenti spese inerenti il contratto stesso:

a) le spese contrattuali, ivi compresi i diritti di segreteria e di rogito;

b) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del contratto.

Il contratto sarà soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale s'intendono I.V.A. esclusa.

In considerazione che le prestazioni qui contemplate sono soggette a IVA, il presente contratto sarà registrato a tassa fissa ai sensi dell'art.11, Tariffa parte I e dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e s.m.i..

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione e registrazione della presente, bolli, diritti di segreteria sono a carico totale dell'Appaltatore.

Art. 23. Foro esclusivo

Per tutte le controversie che dovessero insorgere

tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Alessandria. L'Appaltatore in persona di cui sopra elegge domicilio legale in Alessandria presso il Palazzo Comunale.

Art. 24. Trattamento dei dati personali

L'Impresa appaltatrice dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. n. 679/2016, nonché del D.Lgs n. 196/2003, le informazioni di cui alla medesima disposizione in relazione alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

Le Parti s'impegnano, dunque, a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. - anche gli ulteriori

provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

La Stazione Appaltante tratta i dati forniti dall'Appaltatore ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Stazione Appaltante potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità sopra descritte. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D. Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 16 lett. b,

e comma 32 L. 190/2012), l'Appaltatore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Appaltatore nella sezione dedicata alla trasparenza.

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore si obbliga a procedere all'esecuzione delle attività oggetto del contratto nell'integrale rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti.

L'Appaltatore s'impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dalla Stazione Appaltante; l'Appaltatore s'impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Stazione Appaltante in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. L'Appaltatore prende atto che la Stazione Appaltante potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy

applicate.

L'Appaltatore, in particolare, si obbliga a:

- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;

- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;

- adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs 196/03 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

L'appaltatore s'impegna in ogni caso al rispetto, del Regolamento Ue 679/2016, e della disciplina interna di recepimento.

Si allegano alla presente, quale parte integrante e sostanziale:

- 1) Offerta economica;
- 2) Patto d'Integrità;
- 3) Dichiarazione tracciabilità;

4) Cauzione definitiva;

Dei documenti sopra citati, facenti tutti parte integrante e sostanziale del presente contratto, è omessa la lettura per espressa dispensa delle parti che dichiarano di ben conoscerli.

Richiesto, io Vice Segretario Generale del Comune di Alessandria, ho disposto per la redazione del presente contratto che, compilato mediante strumenti informatici da persona di mia fiducia su n.80 pagine a video, è da me letto ai componenti i quali, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della legge notarile, nell'apposizione della loro firma digitale ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n.82, verificata a mia cura ai sensi dell'art.14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

Alla presenza delle parti, io Ufficiale Rogante, ho firmato il presente atto informatico con firma digitale.

Timbro e intestazione del
COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO Soc. Coop. a r.l.
Via Cassanese di Bologna, 6 - 70125 BARI
C.F. 08080950580 - P.IVA 01953711007

Spett. **COMUNE DI ALESSANDRIA**
Piazza della Libertà, 1
15121 Alessandria



Oggetto: Offerta per la gara mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale presso le scuole dell'infanzia (comunali e statali), le scuole primarie, le scuole secondarie di primo grado e di somministrazione dei pasti presso gli asili nido comunali

il sottoscritto **SALVATORE LO PRESTI**

in qualità di **PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE**

dell'operatore economico offerente: **SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. a r.l.**

codice fiscale: **08080950580** che partecipa alla gara

In forma singola; quale capogruppo mandatario del _____ () di operatori economici:

già costituito con scrittura privata autenticata, come da documentazione / dichiarazione allegata alla domanda; ()

da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell'art. 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, allegato agli atti / riportato nel seguito; ()

SI IMPEGNA AD ADEMPIERE

a tutte le obbligazioni previste negli atti di gara

DICHIARA

- Di offrire il seguente ribasso percentuale sull'importo a base d'asta pari ad € 5,32:

IN CIFRE


IN LETTERE

10,21 %

diecivirgolaventuno%

- che i propri costi Aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono pari a € 12.900,00 annui (costi diversi rispetto a quelli relativi a rischi interferenziali stimati pari a zero dalla stazione appaltante).
- che i propri costi Aziendali per la manodopera da impiegare nell'appalto sono pari a € 840.913,91 annui.

COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO Soc. Coop. a r.l.



C.F. 08080950580 - P.IVA 01953711007

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni riportate nei documenti di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare la sottomissione dell'offerta, e che di tali circostanze ha tenuto conto nella produzione dell'offerta, la quale è pertanto stata ritenuta remunerativa;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come circostanze contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato;

L'Impresa

PRENDE ATTO E DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE:

- saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che abbiano presentato offerta in rialzo rispetto alla base d'asta indicata nella documentazione di gara;
- saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che non abbiano indicato i valori corrispondenti ai costi per la sicurezza aziendale ed i costi per la manodopera;
- il valore complessivo dovrà essere espresso con un numero massimo di cifre decimali dopo la virgola pari a 3 (TRE); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 3 (TRE), saranno considerate esclusivamente le prime 3 (TRE) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- in caso di parità in graduatoria, si procederà come segue:
 - a) verrà richiesto, con comunicazione scritta, il miglioramento dell'offerta economica e le offerte migliorative dovranno essere presentate in forma scritta e con le medesime modalità previste per l'offerta originaria ovvero con le modalità stabilite nella comunicazione di richiesta; in caso di una nuova parità di tali offerte migliori sarà effettuato il sorteggio alla presenza dei concorrenti che hanno presentato le offerte migliorative in situazione di parità;

NB: Il documento dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita di già comprovati poteri di firma)

Allegare copia del documento d'identità del sottoscrittore

BARI 28/05/2018

COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO Soc. Coop. a r.l.

[Redacted signature area]



CITTÀ DI ALESSANDRIA

“Patto di Integrità”

**del Comune di Alessandria e dei suoi Organismi
partecipati, rientranti nel perimetro di consolidamento, in
materia di contratti pubblici**

Approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 188 del 13/08/2019

COMUNE DI ALESSANDRIA

"Patto di Integrità"

del Comune di Alessandria e dei suoi Organismi partecipati, rientranti nel perimetro di consolidamento, in materia di contratti pubblici

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra il Comune di Alessandria e l'operatore economico a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno a contrastare pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito della procedura in oggetto. A presidio di tali principi è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento comporta l'irrogazione di provvedimenti sanzionatori, come previsti e disciplinati dall'art. 5 del presente Patto.

Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Comune di Alessandria e dell'operatore economico impiegati ad ogni livello nel procedimento di affidamento di lavori, servizi e forniture e nell'esecuzione del contratto, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, degli obblighi in esso contenuti nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso. Le parti vigilano affinché gli impegni sopraindicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati. Il presente Patto costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati dagli Organismi partecipati del Comune rientranti nel perimetro di consolidamento.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici, dei dipendenti del Comune e degli Organismi partecipati - rientranti nel perimetro di consolidamento - nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione di lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di importo superiore a € 5.000,00. Il medesimo è allegato alla documentazione di ogni succitata procedura, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Patto è altresì allegato ad ogni contratto/convenzione stipulati, dai quali viene espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento de qua, è richiesta, nei modi previsti dalla *lex specialis* di gara, un'apposita dichiarazione di accettazione del presente Patto di Integrità da parte del legale rappresentante dell'operatore economico.

Articolo 3 - Obblighi degli operatori economici

L'operatore economico si impegna, nel rispetto del presente Patto di Integrità, a:

- a) segnalare alla Stazione Appaltante e alla Pubblica Autorità competente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione - nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento de qua e/o durante l'esecuzione dei contratti - da parte di terzi, e a non ricorrere ad alcuna mediazione di qualunque tipo finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- b) non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'affidamento del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- c) dichiarare in fase di presentazione dell'offerta, ai fini della corretta applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., l'insussistenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nei casi ivi indicati, con ex dipendenti del Comune e dei suoi Organismi partecipati nonché l'impegno a non costituire rapporti di lavoro nei medesimi casi per tutta la durata del contratto e sino alla concorrenza di anni tre dalla cessazione dal servizio dei suddetti dipendenti;
- d) dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Pubblica Autorità competente dei tentativi di concussione e di qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti propri, degli organi sociali o dei dirigenti;

- e) denunciare immediatamente alle forze dell'Ordine e/o all'Autorità Giudiziaria ogni condizionamento di natura criminale o intimidazione, illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altre utilità, di natura concussiva e/o corruttiva (a titolo esemplificativo e chiaramente non tassativo, richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

L'operatore economico prende atto e accetta che la violazione di tutti gli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 5.

Nelle fasi successive all'aggiudicazione i predetti obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'aggiudicatario con i propri subcontraenti a pena di risoluzione del contratto tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario.

Articolo 4 - Obblighi della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante si impegna, nel rispetto del presente Patto di Integrità, a:

- a) rendere pubblici, attraverso l'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, i nominativi dei dipendenti che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali con riferimento alle varie procedure di affidamento;
- b) conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- c) attivare le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al precedente punto b) ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici. La Stazione Appaltante aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara e alle fasi di esecuzione del contratto, nel rispetto del principio del contraddittorio;

- d) avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico e/o dei soggetti muniti del potere di rappresentanza, nonché dei loro parenti e affini sino al secondo grado, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio, di cui la Stazione Appaltante sia venuta a conoscenza, per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355, 356 e 416bis del codice penale.

L'esercizio della potestà risolutoria, qualora ne ricorrano i casi, è esercitato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato alla previa determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta la comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante e operatore economico aggiudicatario, alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L.90/2014.

Articolo 5 - Sanzioni

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della dichiarazione di accettazione del presente patto di integrità, resa secondo le prescrizioni della lex specialis di gara, si applica l'articolo 83 del Codice dei contratti.

L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico anche di una sola delle prescrizioni indicate del presente Patto comporta, oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione provvisoria se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula

del contratto;

- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto.

Articolo 6 - Durata

Il presente Patto di Integrità dispiega integralmente i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica e singola procedura di affidamento di cui al sopraindicato ambito di applicazione.

Articolo 7 - Norma finale

Ogni controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione del presente Patto d'integrità tra la Stazione Appaltante e i concorrenti e tra i concorrenti stessi sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente secondo i criteri di legge.



COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETÀ E LAVORO

Bari, 22 luglio 2019

Spett.le

CITTA' DI ALESSANDRIA

Piazza Libertà N. 1

15121 Alessandria

Oggetto: Appalto servizio refezione scolastica presso le scuole dell'infanzia (comunali e statali), le scuole primarie, le scuole secondarie di primo grado e di somministrazione dei pasti presso gli asili nido comunali dal 01/09/2019 al 31/07/2024 – CIG 744930729B

Il sottoscritto Salvatore Lo Presti [REDACTED] in qualità di Presidente della Cooperativa di Lavoro "SOLIDARIETÀ E LAVORO Soc. Coop.", con sede in Bari, via Caduti della Strage di Bologna n. 5 - C.A.P. 70125, iscritta presso l'Ufficio Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Bari al n. 08080950580, iscritta all'Albo Società Cooperative a Mutualità Prevalente con il numero A120462 dal 31/03/2005, con codice fiscale n. 08080950580 e partita IVA n. 01953711007,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del DPR 445 del 2000, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

Dichiara:

- Che i crediti derivanti dalla realizzazione del servizio svolto in favore di codesto Spettabile Comune sono ceduti a Banca SISTEMA S.P.A. con sede in Milano, Largo Augusto n. 1/A, in forza del contratto di factoring con essa vigente;
- Che i relativi pagamenti, in forza al contratto di factoring dovranno essere effettuati in favore dell'Istituto di factoring sulle seguenti coordinate bancarie:

IBAN [REDACTED]

**Cooperativa di Lavoro Solidarietà
e Lavoro Soc. Coop.**

Via Caduti Strage di Bologna 5 - 70125 Bari
Tel. 080.9905341/51 - fax 080.9905649
Sede amm.va: Via Paolina 31 - 00184 Roma
Tel 06 72672393 - Fax 06 72675854
P.I. 01953711007 - C.F. 08080950580
N. REA CCIAA BA - 527516
Pec: solidarietaelavoroscarl@pec.it



COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETÀ E LAVORO

- Che banca SISTEMA S.P.A. bonifica le somme in favore di Solidarietà e Lavoro Soc. Coop sulle seguenti coordinate:
 - Banca Popolare di Bari
 - ✦ Agenzia Via Po, 48 - Roma
 - ✦ Codice IBAN [REDACTED]

- che i soggetti delegati ad operare sul suddetto conto sono:
 - ✦ Salvatore Lo Presti [REDACTED] [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede legale di Solidarietà e Lavoro Soc. Coop., nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - ✦ Damiano Maggi [REDACTED] [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede legale di Solidarietà e Lavoro Soc. Coop., nella qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/10 n.136 e successive modifiche ed integrazioni;
- di impegnarsi a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni dei dati sopraindicati;
- di impegnarsi ad indicare su ogni fattura il numero di conto (IBAN) sul quale effettuare il relativo pagamento.

Ai sensi degli art. 38 comma2 e 47 del D.P.R. 445/00, la presente dichiarazione non è soggetta ad autentica di firma in quanto è corredata di fotocopia di documento di identità.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza il trattamento dei dati personali per tutte le attività connesse allo svolgimento delle procedure di cui alle leggi nn. 136/2010e 217 del 17/12/2010.


Il Presidente

Dott. Salvatore Lo Presti
[REDACTED]

Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. Coop.
Via Caduti Strage di Bologna 5 - 70125 Bari
Tel. 080.9905341/51 - fax 080.9905649
Sede amm.va: Via Paolina 31 - 00184 Roma
Tel 06 72672393 - Fax 06 72675854
P.I. 01953711007 - C.F. 08080950580
N. REA CCIAA BA - 527516
Pec: solidarietaelavoroscarl@pec.it



COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETÀ E LAVORO





COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETÀ E LAVORO

Si allega alla presente copia del documento d'identità

**Cooperativa di Lavoro Solidarietà
e Lavoro Soc. Coop.**

Via Caduti Strage di Bologna 5 - 70125 Bari
Tel. 080.9905341/51 - fax 080.9905649
Sede amm.va: Via Paolina 31 - 00184 Roma
Tel 06 72672393 - Fax 06 72675854
P.I. 01953711007 - C.F. 08080950580
N. REA CCIAA BA - 527516
Pec: solidarietaelavoroscarl@pec.it



AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Capitale Sociale € 213.168.000 interamente versato
Ufficio di Registro della Impresa di Milano C. I. n. P.I.V.A. n. 00902170018
Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311
Direzione e coordinamento di AXA MEDIAN HOLDING SMI a sensi dell'art. 2487 bis C.C.
Iscrizione Albo Imprese RAS n. 1.00029
Coordinatore del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppo FISS con il n. 011
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato del 31. dicembre 1989 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1990 n. 83)

REOL

POLIZZA N.	AGENZIA	COD. AGENZIA	COD. CLIENTE	COD. RISCHIO
404379883	ROMA NOMETANA	005959	00001015475	22

POLIZZA FIDEIUSSORIA	
Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. N. 50/2016	
SCHEMA TIPO 1.2 SCHEMA TECNICA 1.2	GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 1, del Codice)
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2, di cui al D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018	

GARANZIA FIDEIUSSORIA N.					GARANTE	
404379883					AXA ASSICURAZIONI S.p.A.	
Città	Via	CAP	Prov.	C.F./P.IVA	PEC	
Milano	Corso Como 17	20154	MI	00902170018	axaassicurazioni@axa.legalmail.it sinistricazioni.axaassicurazioni@axa.legalmail.it	

CONTRAENTE			
COOP. DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP.			
Città	Via	CAP	Prov
BARI	VIA CADUTI DELLA STRAGE DI BOLOGNA 5	70125	BA
C.F./P.I.		PEC	
01953711007		SOLIDARIETAELAVOROSCARL@PEC.-IT	

STAZIONE APPALTANTE			
COMUNE DI ALESSANDRIA			
Città	Via	CAP	Prov
ALESSANDRIA	PIAZZA DELLA LIBERTA' 1	15121	AL
C.F./P.I.		PEC	
00429440068		COMUNEDIALESSANDRIA@LEGALMAIL.IT	

DESCRIZIONE OPERA/SERVIZIO/FORNITURA			LUOGO DI ESECUZIONE	
APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA (COMUNALI E STATALI), LE SCUOLE PRIMARIE, LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E DI SOMMINISTRAZIONE PASTI PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI DAL 01/09/2018 AL 31/07/2024 - CIG.744930729B.			COMUNE DI ALESSANDRIA	
Costo aggiudicazione (€)	Ribasso % asta	Somma garantita (€)	% del costo dell'opera	
1.445.574,87	0,00	491.496,00	0,00	

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO					
	Premio netto euro	Accessori euro	Imponibile euro	Imposte euro	Premio totale euro
Premio iniziale	15.299,48	4.589,85	19.889,33	2.486,17	22.375,50
Eventuali proroghe Semestrali dal 31/07/2024	1.512,47	453,75	1.966,22	245,78	2.212,00

Il pagamento di euro 22.375,50 = dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato oggi. **BB JUN 14 2019**

Polizza emessa in quattro esemplari ad un solo effetto, in ROMA, il 10/07/2019

AXA Assicurazioni S.p.A.



AGENZIA GENERALE
ROMA
06 8845201





CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE (Schema tipo 1.2 d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018)

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.





Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ. .

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IL CONTRAENTE

Contraente Aut

P.IVA 01953711607
C.f. 09080950580

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Ricevuta del: 30/07/2021 ora: 13:38:24

Utc: 1627645102712429

Utc_string: 2021-07-30T13:38:22.712429+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 30/07/2021

Ora invio: 13:38:22

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: NON INDICATO

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 160489077

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: 

Ufficio delle entrate competente:


TSF - Ufficio Territoriale di ALESSANDRIA

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 00429440068

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 557/2021 (del codice fiscale: 

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 9251 del 30/07/2021

TSF Ufficio Territoriale di ALESSANDRIA - Entrate

Tributo	Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro